

N. 2164-2180-2281-2287-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA IV COMMISSIONE
PERMANENTE (DIFESA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

il 18 settembre 2002 (v. stampato Senato n. 1728)

**MODIFICATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 14 novembre 2002

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAVAGNINI, MILANESE, LENNA, FALLICA, FONTANA,
ASCIERTO, RAMPONI, COSSIGA, TUCCI, TARANTINO;
ASCIERTO; MINNITI, RUZZANTE, LUMIA, ANGIONI,
LUONGO, MANZINI, PISA, ROTUNDO, LUCIDI; MOLINARI,
OSTILIO, TONINO LODDO, TANONI, MARINI, DE MITA**

Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento
giuridico ed economico del personale delle Forze armate con
quello delle Forze di polizia

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 20 novembre 2002*

TESTO

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di completo allineamento economico e funzionale degli ufficiali delle Forze armate con gli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare ed i funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile, alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: « lo stipendio » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento economico »;

b) all'articolo 5, comma 3, lettera b), le parole: « lo stipendio » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento economico »;

c) all'articolo 5, comma 3-bis, le parole: « che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante » e sono aggiunte, in fine, le parole: « , fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dal comma 3 ».

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e il comma 3-ter dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono abrogati.

TESTO

MODIFICATO DALLA IV COMMISSIONE
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, decorrono, quanto agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio 2002.

ART. 2.

1. Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dalle norme vigenti, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello, in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità:

a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità poste alle loro dipendenze;

b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità al fine di assicurarne la funzionalità per il conseguimento degli obiettivi prefissati;

c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinarie rette da ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;

d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;

e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo agli ufficiali in servizio permanente e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.687.330 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Agli ufficiali che maturano il diritto al conseguimento dei benefici derivanti dalla presente legge con decorrenza successiva a quella del decreto di cui al comma 3, i benefici medesimi si applicano ai fini economici dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, si provvede ad accertare e comunicare, ove si verificano le condizioni, l'esaurimento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 4.

ART. 4.

Identico.

